



acquisito su cds
12-6-14

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico ed attività produttive

Al Capodipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
SEDE

Oggetto: Esecuzione sentenze T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, n. 1404 del 6/3/2014 e n. 1709/2014 del 21/3/2014 di accoglimento dei ricorsi proposti da Serralonga Energia Srl e Siri Energia Srl avverso decreti regionali di diniego di rilascio di “autorizzazione unica” per impianti eolici ed opere connesse. - richiesta parere legale

A) Il T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII - con le sentenze indicate in oggetto del 6/3/2014 e del 21/3/2014, già notificate dalle Società ricorrenti in data 4/4/2014 e 8/4/2014 alla Regione unitamente ad atto di invito a darvi esecuzione e, in mancanza, a risarcire i danni - ha accolto i ricorsi proposti da Serralonga Energia Srl e Siri Energia Srl, annullando, per quanto qui interessa, i seguenti atti regionali:

1) decreto dirigenziale n. 131 del 12/04/2013 A.G.C. 5 Ecologia, recante parere negativo di compatibilità ambientale (istanza del 21/12/2010), e decreto dirigenziale n. 218 del 9/5/2013 A.G.C. 12 Sviluppo Economico, recante diniego di “autorizzazione unica” in favore di Serralonga Energia s.r.l. (istanza del 24/3/2006) per il progetto di un parco eolico della potenza di 82,3 MW, in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia (AV) ed opere connesse;

2) decreto dirigenziale n. 130 del 10/4/2013 A.G.C. 5 Ecologia, recante parere negativo di compatibilità ambientale (istanza del 29/6/2011), e decreto dirigenziale A.G.C. 12 Sviluppo Economico n. 219 del 9/5/2013, recante diniego di “autorizzazione unica” in favore di Siri Energia Srl (istanza del 24/10/2006) per il progetto di un parco eolico della potenza di 60 MW in loc. Siricciardi – Casonnetto del Comune di Monteverde (AV) ed opere connesse.

B) Dalle citate sentenze del T.A.R. risultano, in sintesi, le seguenti rilevanti vicende processuali:

- a seguito di diffida delle Società ricorrenti con cui si lamentava il ritardo del Settore regionale Tutela dell'Ambiente nella conclusione del procedimento VIA, tale Settore, con note prot.n. 833860 del 13/11/2012 e prot. n. 856917 del 21/11/2012, replicava che il progetto “potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico” previsto nell'elenco dei procedimenti sospesi tenuto presso il competente settore regionale”;

- tali note del novembre 2012 venivano impugnate con i ricorsi introduttivi, tra l'altro per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 12 D.Lgs. n. 387/03 e dall'art. 26 D.Lgs. 152/06;

- il T.A.R. adito con ordinanze n. 433 e n. 442 del 7/3/2013, “nel considerare Centro Direzionale isola A6 - 80143 Napoli - Tel. 0817966902 - Fax 0817966904

Codice Fiscale 80011990639



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico ed attività produttive

ingiustificato il ritardo maturato nella definizione del procedimento V.I.A., riteneva che al danno lamentato potesse avviarsi "disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 ... nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990";

- pertanto, in esecuzione di tali ordinanze cautelari, il Settore regionale Sviluppo Economico convocava le sedute di Conferenza di Servizi del 12/4/2013 per l'esame dei progetti delle Società ricorrenti, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 bis, L. 241/90, nell'ambito delle quali venivano acquisiti i pareri in prevalenza favorevoli delle Autorità convocate, anche di quelle preposte alla tutela di "interessi sensibili"; tuttavia, il Settore regionale Tutela dell'Ambiente si limitava a trasmettere i propri decreti n. 130 del 10/4/2013 e n. 131 del 12/4/2013, recanti pareri negativi di compatibilità ambientale e (nel caso del progetto di Siri Energia Srl dopo riconvocazione della Cds per il 19/4/2013 "per consentire al settore ambiente di partecipare alla conferenza di servizi ovvero di determinare le proprie scelte più idonee", ma in assenza di riscontro) le Conferenze di Servizi venivano chiuse dal RUP con la presa d'atto dei pareri acquisiti; infine, sul solo presupposto del carattere "vincolante" dei decreti VIA negativi n. 130 e 131/2013, l'A.G.C. Sviluppo economico adottava i decreti n. 218 e n. 219 del 9/5/2013 di diniego di AU;
- avverso i citati decreti negativi VIA e di AU insorgevano le ricorrenti con "motivi aggiunti" innanzi al T.A.R., chiedendone l'annullamento (in particolare, i pareri VIA per illegittimità propria e i dinieghi di autorizzazione unica per illegittimità derivata), per i motivi di seguito sintetizzati: a) violazione delle ordinanze cautelari del 7/3/2013, secondo cui - data la scadenza dei termini per provvedere - la VIA doveva essere acquisita dentro la conferenza di servizi e non al di fuori di essa; b) violazione dell'art. 14 ter, co. 4, L. n. 241/1990, perché - scaduti i termini per esprimersi al di fuori della conferenza - la VIA avrebbe dovuto essere acquisita all'interno della conferenza, secondo i meccanismi di cui al successivo comma 6 bis, ossia "valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede"; conseguente violazione dell'art. 14 quater L. n. 241/1990 perché, qualora la VIA fosse stata adottata in CdS, in quella sede vi sarebbe stato spazio per il "dissenso costruttivo"; c) violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis L. n. 241/1990, per mancata valutazione delle puntuali osservazioni procedurali delle Società proponenti; d) violazione degli artt. 23 ss. D.Lgs. n. 152/2006, difetto di istruttoria e di motivazione, perché il parere sfavorevole sulla VIA si limita a rilevare talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto senza esprimere una propria autonoma posizione; e) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, per l'inesistenza di impatti negativi ambientali;

Centro Direzionale isola A6 - 80143 Napoli - Tel. 0817966902 - Fax 0817966904
Codice Fiscale 80011990639



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico ed attività produttive

- con le sentenze n. 1404 del 6/3/2014 e n. 1709/2014 del 21/3/2014 sono state accolte le impugnazioni, giudicandosi fondati i motivi di ricorso.

C) Dovendosi dare esecuzione a tali sentenze, conformando l'attività amministrativa della Regione alle statuizioni in esse contenute, si pone il quesito se tale esecuzione debba necessariamente passare attraverso la previa, nuova convocazione della Conferenza di Servizi ovvero se l'Amministrazione procedente debba definire il procedimento con l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis L. 241/90, sulla base della prevalenza dei pareri già acquisiti in virtù dei seguenti arresti:

- 1) "la decisione dell'amministrazione regionale di adottare la determinazione sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) fuori dalla conferenza di servizi, se da un lato costituisce senz'altro violazione del dictum cautelare che inequivocabilmente si era espresso in tal senso (sulla nullità derivante dalla violazione del c.d. giudicato cautelare cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133), dall'altro lato rappresenta comunque violazione, innanzitutto, di quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990";
- 2) "La decisione sulla VIA (qualora non si tratti di VIA statale come nella specie) viene, in altre parole, assorbita in seno alla conferenza, con conseguente applicazione di principi e criteri propri di detto istituto procedimentale: tra questi, l'adozione della valutazione ambientale all'interno della conferenza – come già detto – ... la necessaria "presenza fisica" dei rappresentanti delle varie amministrazioni ... il ricorso alla tecnica decisionale della c.d. prevalenza delle posizioni espresse (cfr. comma 6-bis) nonché a quella del silenzio-assenso, estendibile anche alle amministrazioni competenti in materia ambientale ai sensi del successivo comma 7, l'applicazione del dissenso costruttivo ... di cui all'art. 14- quater, comma 1, nonché del dissenso "in conferenza" e mai al di fuori di essa (si veda la prassi di inviare il parere mediante fax), principio anch'esso ricavabile dalla disposizione da ultimo richiamata";
- 3) "Da quanto complessivamente esposto deriva che la posizione della amministrazione regionale in materia di VIA - a fortiori ove si consideri che proprio in siffatta direzione si era orientata la citata ordinanza cautelare di questa stessa Sezione - doveva essere acquisita "in conferenza" e non fuori di essa mediante autonomo e a sé stante provvedimento. E ciò anche al fine di assicurare, come già evidenziato in analogo precedente di questa stessa Sezione (cfr. 27 maggio 2013, n. 2767, cit.), "il rispetto dei tempi della conferenza di servizi in caso di mancato riscontro da parte dell'Amministrazione preposta al rilascio della VIA".

D) Si evidenzia ulteriormente:

- a) il T.A.R. sin dalle ordinanze cautelari del 7/3/2013, ritenendo ingiustificato il ritardo del Settore VIA, ha ordinato alla Regione di concludere i procedimenti di

Centro Direzionale isola A6 - 80143 Napoli - Tel. 0817966902 - Fax 0817966904
Codice Fiscale 80011990639



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico ed attività produttive

“autorizzazione unica” nel termine inderogabile del 10/5/2013, facendo applicazione dell’art. 14 ter, comma 6 bis L. 241/90;

b) con le sentenze definitive è stato confermato quanto statuito in sede cautelare, e cioè l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento ex art. 12 D.Lgs. 387/03 recuperando i ritardi accumulati a causa del Settore VIA (nelle fattispecie concrete i procedimenti sono stati avviati nel 2006) secondo principi di massima semplificazione, concentrazione, silenzio assenso anche in materia ambientale, rispetto rigoroso dei termini perentori previsti dal citato art. 12, e soprattutto secondo il meccanismo procedimentale previsto dall’art. 14 ter, comma 6 bis L. 241/90;

c) il tenore testuale del citato comma 6 bis è chiaro nell’imporre all’Amministrazione regionale procedente, una volta scaduti i termini previsti per l’espressione del parere VIA in Conferenza di Servizi, di “adotta(re) la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione”.

Nel caso di specie tutti i termini di cui ai commi 3 e 4 sono da lungo tempo scaduti, considerato che le istanze di AU di Serralunga Energia Srl e di Siri Energia Srl sono del marzo e ottobre 2006 e la convocazione della Cds è del giugno 2011.

Il Dirigente dell’UOD 510204
Energia e carburanti
Fortunato Ponzio

Il Direttore Generale
F.P. IANNUZZI